Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 30 giugno 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 162 DEL 30 GIUGNO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Mediocredito Regionale della Toscana - Ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1971. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 6 % 1959; 5,50 % 1960 e 5,50 % 1961 sorteggiate il 15 giugno 1971. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 5,50 % VIII Serie sorteggiate il 15 giugno 1971. — **Società Nazionale Ferro Metalli Carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1971. — **Ledoga, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1975 sorteggiate il 16 giugno 1971. — **Montital, società per azioni, in Genova:** Estinzione del Prestito obbligazionario 6 % $ USA 500.000. — **Società Distribuzione Gas - So.Di.Gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1971. — **Sacelit Manufatti Cemento, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1971. — **Dott. Edoardo Garrone - Raffineria Petroli, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 7 luglio 1971. — **Fratelli Pesenti fu Antonio, in Nembro (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 21 giugno 1971. — **Henry Coe & Clerici, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1971. — **Italmobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1971. — **Necchi, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni Necchi 6,50 % 1956-1971 sorteggiate il 3 giugno 1971. — **SNIA Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per *azioni*, in *Milano*:** Obbligazioni 6 % 1964-1982 sorteggiate il 21 giugno 1971. — **A. Bevilacqua & C. (in liquidazione), società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 6,50 % 1960 sorteggiate il 28 maggio 1971. — **A. Bevilacqua & C. - Conserve alimentari (in liquidazione), in Napoli:** Obbligazioni 6 % 1963 sorteggiate il 22 giugno 1971.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1971, n. **403**.

Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Art. 2.

Sono tenuti ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito con la legge 21 luglio 1961, n. 686:

a) gli enti ospedalieri e gli altri istituti di ricovero e cura da cui dipendono ospedali generali, quando l'ospedale abbia più di 200 posti-letto; ove il numero dei posti-letto sia superiore a 700, dovrà essere assunta una unità ogni 300 posti-letto eccedenti i 700;

b) gli ospedali specializzati per cure ortopediche, traumatologiche, di riabilitazione e recupero funzionale, climatiche, idroterapiche, balneotermali, cinetiche, massoterapiche o miste o comunque cure fisiche e affini per ogni 50 posti-letto.

Gli ospedali di cui al comma precedente sono tenuti a istituire nei rispettivi ordinamenti, ove non esista, il ruolo organico dei massaggiatori e massofisioterapisti con apposito decreto o deliberazione sottoposti ai normali controlli degli organi competenti, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari che fanno divieto di assunzione di personale senza concorso.

Sono ugualmente tenuti ad assumere, indipendentemente dall'esistenza del ruolo, un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, tutte le case di cura generiche o policliniche con almeno 200 posti-letto e, indipendentemente dal numero dei posti-letto, tutte le case di cura e le cliniche specializzate, i centri, gli istituti climatici, le stazioni idroterapiche e gli stabilimenti sanitari o balneotermali o comunque di cure fisiche e affini, gli istituti sanitari, comunque denominati e di qualsiasi categoria, ove si praticano cure ortopediche o cinetiche o massoterapiche o miste, appartenenti a persone o enti privati o comunque da essi gestiti.

Gli ospedali e gli istituti privati, di cui al presente articolo, nel caso che abbiano già alle loro dipendenze personale diplomato da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sono tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi dalla data di cessazione dal servizio di uno dei dipendenti diplomati oppure in occasione della prima nuova assunzione di tale personale dopo la entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi sono tenuti ad esercitare un orario lavorativo unico che non superi le sei ore giornaliere.

Anche per quanto concerne il trattamento economico e normativo resta salva la facoltà degli interessati di optare per un trattamento più favorevole ove sia già previsto negli ordinamenti degli ospedali e degli istituti privati presso i quali siano assunti, nonchè di usufruire di ogni ulteriore miglioramento di carattere giuridico ed economico stabilito legislativamente o concordato fra le organizzazioni sindacali interessate.

Art. 4.

I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, vengono inquadrati direttamente nel ruolo organico secondo le modalità di cui al secondo e quarto comma del medesimo articolo 2.

Ai medesimi è riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità del servizio comunque prestato.

Art. 5.

I massaggiatori privi della vista diplomati presso la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961, n. 570, hanno diritto ad ottenere a domanda dalla direzione della scuola suddetta la conversione del titolo posseduto nel diploma di massofisioterapista, equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.

Ai medesimi è riconosciuto quindi il diritto ad ottenere, sempre a domanda, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'iscrizione all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

Art. 6.

I massaggiatori privi di vista non diplomati presso una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio da almeno cinque anni in tale

qualità presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, o abbiano esercitato abitualmente e direttamente tale attività per il medesimo periodo di tempo, saranno ammessi a sostenere una prova di idoneità presso la scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita con legge 5 luglio 1961, n. 570, o altre scuole debitamente autorizzate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tal fine gli interessati dovranno far pervenire domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge direttamente alla scuola suddetta, corredandola di un certificato di servizio rilasciato dalla direzione dell'amministrazione, ente o istituto, pubblico o privato, presso il quale esercitano la propria attività e vistato dal medico provinciale. La direzione della scuola suddetta è tenuta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a costituire una apposita commissione esaminatrice composta dal direttore della scuola medesima, da almeno due docenti titolari presso la scuola, dal medico provinciale o da un suo delegato e da un rappresentante dell'Unione italiana dei ciechi. I criteri della prova di idoneità saranno stabiliti dalla commissione medesima in apposite riunioni preliminari e comunicati agli aspiranti almeno tre mesi prima della loro convocazione.

Il diploma di idoneità conseguito abilita all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista ed è equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 3 giugno 1971, n. **404.**

Modifiche alle norme sui sussidi agli hanseniani e familiari a carico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 27 giugno 1967, n. 533, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, è stabilita in:

lire 900 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;

lire 1.700 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;

lire 900 giornaliere per ogni familiare a carico.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del sussidio di cui al comma precedente è stabilita in:

lire 1.000 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;

lire 2.000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;

lire 1.000 giornaliere per ogni familiare a carico.

Art. 2.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 1962, n. 921, concernente le norme sui sussidi dei lebbrosi e dei familiari a loro carico, sono sostituiti dai seguenti:

« Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 8 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne i figli a carico, in favore dei quali il detto sussidio è corrisposto fino al compimento del ventunesimo anno di età per i maschi e fino al trentesimo anno di età per le femmine.

Il sussidio in favore dei familiari a carico viene corrisposto fino a 24 mesi dopo la morte del lebbroso ».

Art. 3.

All'onere relativo all'anno finanziario 1970, valutato in lire 120 milioni, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo agli esercizi successivi valutato in lire 180 milioni annui, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 80 milioni e per lire 100 milioni, degli stanziamenti dei capitoli 1181 e 1210 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1971 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1971, n. **405.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo, in Resuttano.

N. 405. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltanissetta in data 29 giugno 1970, integrato con dichiarazioni del 1° e 7 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Paolo, in Resuttano (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 121. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1971, n. **406.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria degli Angeli, nel comune di Sesto Campano, e del SS. Rosario, nel comune di Venafro.

N. 406. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Isernia e Venafro in data 1° marzo 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Maria degli Angeli, in frazione Vallecupa del comune di Sesto Campano (Isernia), e del SS. Rosario, in Ceppagna di Venafro (Isernia).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 124. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. **407.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Maria SS.ma Immacolata, in Galatina.

N. 407. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Maria SS.ma Immacolata, in Galatina (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 128. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. **408.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 408. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci (A.N.C.R.), con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla società r. l. Cast, con sede in Roma, un fabbricato in via di ultimazione, di piani sei oltre il piano servizi e il piano cantine, per complessivi metri quadrati 1594, sito in Roma, piazza Ippolito Nievo n. 26, al prezzo di L. 350.000.000 da destinare a sede della Federazione combattenti e reduci e dell'Istituto di vigilanza dell'urbe.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 116. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. **409.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Madre della Chiesa, nel comune di Brescia.

N. 409. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 13 maggio 1969, integrato con dichiarazioni del 22 novembre 1969 e 26 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Madre della Chiesa, in località Crocevia di Nave del comune di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 125. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. **410.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Medici, in Taranto.

N. 410. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Taranto in data 7 ottobre 1967, integrato con dichiarazioni del 15 settembre 1968 e 21 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Medici, in Taranto.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 127. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. **411.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, nel comune di Campobello di Licata.

N. 411. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, in Campobello di Licata (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 126. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1971.

Approvazione della delibera dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani in data 8 maggio 1970 concernente modificazioni al regolamento per la previdenza ed assistenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b)* dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla « revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale »;

Vista la delibera adottata in data 8 maggio 1970 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, con la quale, al fine di adeguare la regolamentazione dell'Istituto alla nuova disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, sono state proposte modifiche agli articoli 5, 7, 8 e 17 di cui al titolo II, capo II e all'art. 53, di cui al titolo VI, del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerato che il carico finanziario previsto dalla delibera sopra citata può essere interamente riportato sulla contribuzione corrente, mediante la maggiorazione dell'aliquota contributiva attualmente vigente (19,80 per cento), che in tal modo raggiunge la misura di quella fissata per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria con decorrenza dal 1° agosto 1968 (20,65 per cento);

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto predetto;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani in data 8 maggio 1970, concernente la modifica degli articoli 5, 7, 8, 17, 53 del regolamento per la previdenza ed assistenza dei giornalisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

La delibera costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12, lettera *b*) dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, « Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale »;

Rilevata la necessità, in base al disposto dell'art. 2, primo comma, della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, di adeguare, per alcuni aspetti, la regolamentazione dell'Istituto alla nuova disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria;

Considerate le possibilità di bilancio;

Vista la proposta del comitato esecutivo;

Delibera

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione dell'art. 5, dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 17, di cui al titolo II, capo II; dell'art. 53, di cui al titolo VI del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, con i seguenti:

Art. 5. — L'importo annuale della pensione di vecchiaia è pari a 1/30 dell'80 % della retribuzione annua media desumibile dalle retribuzioni in relazione alle quali siano stati effettivamente versati gli ultimi 60 contributi mensili ovvero, se più favorevoli, gli ultimi 120 contributi mensili precedenti la data di decorrenza del trattamento di pensione, per ogni anno intero di contribuzione, intendendo come tale un periodo corrispondente a 12 contributi mensili. Le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi interi.

In sede di liquidazione della pensione, le retribuzioni annue prese a base per determinare la retribuzione media di cui al primo comma, sono adeguate in relazione al rapporto fra il numero indice del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno precedente a quello di decorrenza della pensione, e quello calcolato dallo stesso istituto per l'anno cui la retribuzione stessa si riferisce.

In ogni caso la pensione annua non può essere inferiore a 1.120.000 lire, nè superiore a 9.300.000 lire e, comunque, alla retribuzione media annua presa a base per il calcolo della pensione.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto determina le modalità di pagamento dell'importo annuo della pensione.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, le pensioni liquidate con decorrenza anteriore a tale data saranno adeguate tenuto conto del rapporto fra il numero indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT per l'anno 1969 e quello calcolato dallo stesso istituto per l'anno 1968. Il predetto adeguamento sarà effettuato, tenuto conto della situazione tecnico-finanziaria della gestione, mediante delibera del consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Analogamente si procederà al 1° gennaio di ogni anno tenuto conto del rapporto fra il numero indice del costo della vita dell'anno immediatamente precedente e quello in base al quale è stata effettuata la liquidazione della pensione, ovvero, ove trattisi di pensione già adeguata, il numero indice del precedente adeguamento.

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice del costo della vita risulti inferiore al 2 %; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice stesso.

L'iscritto che abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del primo comma del precedente art. 4, può optare, con domanda da presentare all'istituto unitamente a quella di pensione, per un trattamento costituito da una pensione di importo non inferiore al 50 % di quello risultante dall'applicazione del primo e secondo comma del presente articolo, e dalla liquidazione di un capitale corrispondente all'eccedenza del trattamento di pensione, computato in base ai coefficienti riportati nella tabella allegata al presente regolamento.

Qualora il 50 % della pensione annua risulti inferiore al trattamento minimo di cui al terzo comma del presente articolo, la liquidazione in capitale dovrà fare salvo, in ogni caso, il predetto importo.

L'esercizio dell'opzione di cui ai precedenti comma è definitivo, ed è quindi, escluso per ogni contribuzione successivamente versata all'istituto anche se riferita a periodi precedenti l'esercizio della opzione.

Resta in ogni caso salvo il diritto dei superstiti al trattamento risultante dall'applicazione delle percentuali di reversibilità sull'importo complessivo della pensione computata in base alle norme del presente regolamento.

Art. 7. — Sono considerati coperti da contributi a favore dell'assicurato i periodi di disoccupazione indennizzata, di malattia e di tubercolosi, assistiti dall'istituto posteriormente al 1° febbraio 1952.

I contributi da considerare come versati sono calcolati in base alla media, arrotondata per eccesso, della contribuzione effettivamente versata nell'anno immediatamente anteriore a ciascun periodo da riconoscere.

I periodi di servizio militare obbligatorio e quelli equiparati dal 25 maggio 1915 sono considerati utili, a richiesta dell'assicurati, ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione prevista dal presente regolamento.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militari di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico dell'assicurazione generale obbligatoria o di essa sostitutivo.

I contributi figurativi da accreditare per servizio militare sono commisurati alla retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica di redattore, vigente nell'anno immediatamente precedente a ciascun periodo da riconoscere.

Nel caso in cui nell'anno immediatamente precedente a ciascun periodo da riconoscere risultino effettivamente versati contributi assicurativi di importo superiore a quello previsto per il redattore, la misura dei contributi figurativi è calcolata in base alla media, arrotondata per eccesso, della contribuzione effettivamente versata.

L'accreditamento dei contributi di cui ai precedenti comma non ha luogo per i periodi che risultino già coperti di assicurazione per effetto di norme di legge o di contratto.

Art. 8. — Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione di cui alla lettera *b*) del precedente art. 6, ovvero quando il decesso sia avvenuto per causa di servizio spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori di età superiore ai 60 anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a di lui carico ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegni familiari. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegni familiari.

In caso di morte del pensionato il coniuge superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità:

a) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni;

b) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale pronunciata per sua colpa.

Si prescinde dai requisiti di cui al punto *a*) del precedente comma quando dal matrimonio sia nata prole anche postuma ovvero il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per causa di guerra o di servizio.

Nel caso in cui i figli del pensionato o dell'assicurato deceduto seguano regolari corsi di studio universitari, la pensione spetta loro anche dopo superata la maggiore età, limitatamente alla durata minima legale nel corso seguito e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

Non hanno diritto a pensione le figlie superstiti sposate, ancorchè minorenni.

Art. 17. — Ferme restando le vigenti disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per le assicurazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all'istituto di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al giornalista in relazione ai contributi omessi.

La riserva matematica relativa alla rendita predetta è devoluta alla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'istituto, e dà luogo all'accreditamento in favore dell'interessato dei contributi omessi, sulla retribuzione accertata nei modi previsti dai successivi comma.

La rendita integra con effetto immediato, la pensione già in essere; in caso contrario, i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'istituto.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo, su esibizione all'istituto di documenti di data certa dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonchè la misura della retribuzione corrisposta al giornalista interessato.

Il giornalista, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, a condizione che fornisca all'istituto la prova del rapporto di lavoro, della sua durata, e della retribuzione, come indicata nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il giornalista, allorchè si verifica l'ipotesi prevista dal precedente comma, deve versare all'istituto la riserva matematica in base alle tariffe approvate con decreto interministeriale 24 ottobre 1966.

Il periodo di corso legale di laurea, semprechè non risulti già coperto da assicurazione per norma di legge o di contratto, è riscattabile con le norme e le modalità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Gli assicurati che abbiano iniziato la contribuzione anteriormente al 1° maggio 1969, possono esercitare la facoltà di riscatto su domanda da presentare all'istituto entro il 31 dicembre 1973. Per i nuovi iscritti la domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla data di versamento del primo contributo mensile.

Art. 53. — Le pensioni annue in corso di godimento al 1° gennaio 1963:

a) se calcolate esclusivamente su contributi anteriori al 1° febbraio 1952 sono fissate dalla misura risultante dall'aumento del 15 % sul trattamento complessivo spettante al 1° gennaio 1963; a partire dal 1° gennaio 1965 la percentuale di aumento e portata al 25 %;

b) se calcolate su non meno di 60 contributi mensili effettivamente versati posteriormente al 1° febbraio 1952, sono riliquidate in base alle norme previste dal precedente capo II; l'eventuale importo liquidato in base alla precedente norma sul differimento delle pensioni, è attribuito nella misura in corso al 31 dicembre 1962;

c) se calcolate sui contributi mensili effettivamente versati anteriormente e posteriormente al 1° febbraio 1952, sono riliquidate con il criterio di cui al punto *a*) per quanto riguarda i contributi precedenti al 1° febbraio 1952 e con il criterio di cui al punto *b*) per i soli contributi successivi al 1° febbraio 1952.

Il trattamento risultante dall'applicazione, nei rispettivi casi, dei precedenti punti *b*) e *c*), non potrà comunque essere inferiore a quello derivante dall'applicazione del precedente punto *a*).

Dall'ammontare delle pensioni ricalcolate in base alle lettere *a*) e *c*) sarà detratto l'importo delle eventuali aggiunte di famiglia che saranno attribuite separatamente a norma del precedente art. 14.

Le norme precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per le pensioni liquidate successivamente al 1° gennaio 1963.

Per quanto non espressamente previsto, la presente deliberazione entra in vigore a partire dal 1° maggio 1969.

Roma, addì 8 maggio 1970

Il presidente: DELLA RICCIA

(5835)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1971.

Modifica di attribuzioni e di denominazione degli uffici del registro di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrata alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1964, registro n. 29, foglio n. 8, mediante il quale vennero modificate le attribuzioni degli uffici del registro di Trieste, che assunsero la denominazione di « Ufficio atti civili », « Ufficio atti giudiziari e affitti », « Ufficio bollo e demanio » e « Ufficio successioni, imposta generale sull'entrata e radio »;

Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una nuova ripartizione dei servizi con l'attribuzione di quelli espletati dall'ufficio del registro « successioni, imposta generale sull'entrata e radio » di Trieste ai due uffici « atti giudiziari e affitti » e « bollo e demanio » della stessa sede;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

I servizi attualmente amministrati dall'ufficio del registro « successioni, imposta generale sull'entrata e radio » di Trieste sono attribuiti ai coesistenti uffici del registro « atti giudiziari e affitti » e « bollo e demanio », che assumono rispettivamente la denominazione di « Ufficio del registro successioni, atti giudiziari e affitti » e « Ufficio del registro bollo, demanio e radio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi fra gli uffici del registro « successioni, atti giudiziari e affitti » e « bollo, demanio e radio » di Trieste.

Art. 3.

L'ufficio del registro successioni, atti giudiziari e affitti e l'ufficio del registro bollo, demanio e radio di Trieste sono classificati tra gli uffici di prima categoria.

Art. 4.

Le variazioni stabilite con il presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° luglio 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1971
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 140

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'ufficio del registro successioni, atti giudiziari e affitti e l'ufficio del registro bollo, demanio e radio di Trieste.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
TRIESTE Ufficio successioni, atti giudiziari e affitti	*Azienda dello Stato*
	1. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti inerenti, principali ed accessori.
	2. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziali, nonchè degli atti privati di locazione e delle denunzie di contratti verbali di affitto, con la riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti, principali ed accessori.
	3. Imposte e tasse a debito.
	4. Bollazione delle produzioni in giudizio.
	5. Depositi per domande di revocazione di sentenze e ricorsi in Cassazione.
	6. Imposta speciale di bollo sul decreto del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale.
	7. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero.
	8. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale ed amministrativa.
	9. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale.
	10. Tasse varie e proventi di servizi pubblici.
	11. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione della imposta di manomorta.
	12. Entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso impiegati e contabili dello Stato.
	13. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio.
	14. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
	15. Interessi cc/cc postali.
	16. Recupero di spese.
	Aziende speciali
	1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.
	2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari.
	3. Cassa previdenza avvocati e procuratori legali.
	4. Cassa nazionale del notariato.
	5. Proventi degli archivi notarili.
TRIESTE Ufficio bollo, demanio e radio	*Azienda dello Stato*
	1. Vendita di valori bollati.
	2. Bollazione con marche e visto per bollo e bollo a punzone.
	3. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale ed in abbonamento, Tasse di bollo sui documenti di trasporto. Tasse di bollo sulle carte da giuoco. Tasse sui contratti di borsa.
	4. Imposta sulla pubblicità.
	5. Imposta sulle assicurazioni. Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro depositi o pegno.
	6. Imposta generale sull'entrata. Accertamento e riscossione.
	7. Servizio radioaudizioni circolari.
	8. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione della imposta di negoziazione.
	9. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio.
	10. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulla circolazione dei veicoli di ogni specie, alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pubblico insegnamento ed a quelle relative alla istruzione superiore, all'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono, nonchè ai diritti, tributi speciali, bollo e spese relativi alle procedure catastali.
	11. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli e sulle scommesse.
	12. Demanio pubblico e patrimoniale, provveditorato, enti amministrati, asse ecclesiastico.
	13. Eredità devolute allo Stato.
	14. Depositi per spese d'asta e contratti.
	15. Entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso impiegati e contabili dello Stato.
	16. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
	17. Entrate diverse del Tesoro.
	18. Recupero di spese.
	19. Interessi cc/cc postali.
	Aziende speciali
	1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.
	2. Demanio forestale.
	3. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali.
	4. Proventi ente nazionale metano.
	5. Recupero crediti per cessione stipendi.

Roma, addì 5 maggio 1971

Il Ministro: PRETI

(6034)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta De Fend Antonio di S. Vito al Tagliamento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta De Fend Antonio di S. Vito al Tagliamento (Pordenone) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta De Fend Antonio di S. Vito al Tagliamento (Pordenone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 dicembre 1970, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5811)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale a favore degli operai della S.p.a. Roberts Italia di Albano S. Alessandro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 ottobre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Roberts Italia di Albano S. Alessandro (Bergamo), ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 5 ottobre 1970 in favore degli operai dipendenti dalla ditta Roberts Italia di Albano S. Alessandro (Bergamo);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Roberts Italia di Albano S. Alessandro (Bergamo);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 ottobre 1970 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Roberts Italia di Albano S. Alessandro (Bergamo), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 18 gennaio 1971 è prolungato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5926)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di trattori industriali in provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di trattori industriali in provincia di Latina si è deter-

minata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di trattori industriali in provincia di Latina.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5922)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Stabilimento industriale S. Giuseppe molini a cilindri e pastificio di Casteltermini.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Stabilimento industriale S. Giuseppe molini a cilindri e pastificio di Casteltermini (Agrigento), ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 15 gennaio 1971 in favore degli operai dipendenti dalla ditta Stabilimento industriale S. Giuseppe molini a cilindri e pastificio di Casteltermini (Agrigento);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Stabilimento industriale S. Giuseppe molini a cilindri e pastificio di Casteltermini (Agrigento);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 15 gennaio 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Stabilimento industriale S. Giuseppe molini a cilindri e pastificio di Casteltermini (Agrigento), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 18 febbraio 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5925)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Permec di Musile di Piave.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 27 luglio 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Permec di Musile di Piave (Venezia), ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1970, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 27 luglio 1970 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Permec di Musile di Piave (Venezia);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Permec di Musile di Piave (Venezia);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 27 luglio 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Permec di Musile di Piave (Venezia), prorogato a sei mesi con decreto 1° dicembre 1970, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5923)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Allieri Anna & C. di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Allieri Anna & C. di Ascoli Piceno ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Allieri Anna & C. di Ascoli Piceno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5917)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. SIACE Società industria agricola per la produzione di cellulosa di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. SIACE Società industria agricola per la produzione di cellulosa di Catania ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. SIACE Società industria agricola per la produzione di cellulosa di Catania.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 ottobre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5918)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi, in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di laterizi operanti in provincia di Treviso si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti in provincia di Treviso.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5921)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende produttrici di laterizi, in provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di laterizi in provincia di Mantova si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi in provincia di Mantova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5919)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di laterizi della provincia di Alessandria si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi della provincia di Alessandria.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5920)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Prescrizioni relative al trasporto su strada di merci pericolose della classe Id.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925, con il quale venne approvato il regolamento per le prove e verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1930, con il quale venne approvato il regolamento per le prove e verifiche dei grandi serbatoi montati su carri ferroviari per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Ritenuta l'opportunità di adottare le stesse prescrizioni contenute nei suddetti regolamenti anche per i recipienti destinati al trasporto su strada delle predette materie, appartenenti alla classe I*d* dell'accordo europeo per il trasporto su strada di merci pericolose, di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le prove e verifiche dei recipienti destinati al trasporto su strada di gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, aventi capacità fino a 1000 litri, si applicano le prescrizioni contenute nel regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 e nelle successive serie di norme integrative;

Art. 2.

Per le prove e verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 1000 litri montati su veicoli stradali e destinati al trasporto di gas compressi; liquefatti o disciolti, si applicano le prescrizioni contenute nel regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, e nelle successive serie di norme integrative.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

(5945)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1971.

Conferma del vice presidente dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 gennaio 1968, n. 212, di modifica dello statuto stesso;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1967 concernente la nomina del sig. Pietro Mondini a vice presidente dell'ente, per un triennio ai sensi dell'art. 6 del predetto statuto;

Vista la deliberazione 29 marzo 1971, con la quale il consiglio generale dell'ente ha proposto il sig. Pietro Mondini per la conferma nella suindicata carica di vice presidente;

Decreta:

Il sig. Pietro Mondini è confermato vice presidente dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, con sede in Cremona, per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

Il Ministro: GAVA

(5946)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1971.

Determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1971-30 giugno 1973.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, registro n. 16 Finanze, foglio n. 63;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1970, registro n. 23 Finanze, foglio n. 199;

Viste le proposte presentate in data 9 giugno 1971 dalla commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Decreta:

Articolo unico

Le aliquote d'imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1971-30 giugno 1973, sono stabilite nella misura di cui al prospetto che segue, fermi restando i relativi prezzi di vendita fissati con decreto ministeriale 12 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1964, con decreto ministeriale 23 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 70 del 18 marzo 1967 e con decreto ministeriale 28 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 5 agosto 1969:

Tipi di fiammiferi	Imposta
—	—
Condizionamenti normali	
1. Scatola di cartone con 100 cerini normali al sesquisolfuro di fosforo	23,61
2. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	23,73
3. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	11,88
4. Bustina di cartoncino dorato con 20 cerini grossetti al fosforo amorfo	11,83
5. Scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese normale	11,80
6. Scatola di cartone o di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto	12,03
7. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	30,61
8. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	23,67
9. Rotolo con 100 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	45,01
10. Rotolo con 300 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	112,75
11. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	90 —
12. Bustina di cartone con 24 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	10 —
13. Bustina di cartone con 28 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	10,16
14. Bustina di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	14,10
15. Busta pubblicitaria di cartoncino con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	23,67
16. Bustina di cartone con 20 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	12,02
17. Busta, astuccio o gamella di carta con 100 fiammiferi di legno solforato al sesquisolfuro di fosforo	11,48
18. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati « Familiari »	13,76
Condizionamenti speciali	
19. Pacchetto contenente 20 scatolette con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominato « Carte da gioco »	306 —
20. Pacchetto in cellofane contenente 12 scatole di cartone con vignette in tricromia, ciascuna di 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	299 —
21. Pacchetto in cellofane contenente 10 scatolette con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominato tipo « Augurale »	141 —
22. Pacchetto in cellofane contenente 4 bossoli con 10 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia argentata denominato tipo « Turismo »	188 —
23. Pacchetto in cellofane contenente 6 bossoli con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia dorata denominato tipo « Turismo »	281 —
24. Pacchetto in PVC contenente 25 scatole da 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	690 —
25. Pacchetto in PVC contenente 20 bustine di Minerva 24	230 —

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 giugno 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1971
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 11

(6205)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 giugno 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di Orotelli.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 29 marzo 1971, è stato sciolto il consiglio comunale di Orotelli per i motivi illustrati nella relazione allegata al decreto medesimo. A reggere provvisoriamente il comune è stato chiamato il rag. Albino Deidda.

L'11 giugno 1971 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Peraltro, il commissario straordinario sta in atto curando adempimenti indifferibili ed urgenti per il perfezionamento di numerose pratiche inerenti alla esecuzione di opere pubbliche di primaria importanza nei settori della viabilità, dell'approvvigionamento idrico e dell'igiene, nonchè per la pratica attuazione di varie altre iniziative di particolare interesse per la comunità.

Sarebbe, quindi, assai pregiudizievole per l'interesse del civico ente la cessazione, nell'attuale momento, della gestione commissariale.

Si ritiene pertanto necessario prorogare la gestione anzidetta e a ciò si provvede con decreto prefettizio di pari data.

Nuoro, addì 11 giugno 1971

Il prefetto: LA CORTE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 29 marzo 1971, relativo allo scioglimento del consiglio comunale di Orotelli ed alla conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente in persona del rag. Albino Deidda;

Considerato che l'11 giugno 1971 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto di cui forma parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art. 323 del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamati in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Orotelli, affidata al rag. Albino Deidda col richiamato decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1971, è prorogata di tre mesi.

Nuoro, addì 11 giugno 1971

Il prefetto: LA CORTE

(6108)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del fiume Piave e torrente Vajont in comune di Castellavazzo.

Con decreto 24 maggio 1971, n. 254, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del fiume Piave e torrente Vajont, in comune di Castellavazzo (Belluno) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, mappali 627 (Ha. 1.10.00); 628 (Ha. 0.21.00) e foglio n. 15, mappali 129 (Ha. 0.02.30); 391 (Ha. 5.83.40); 392 (Ha. 1.66.20) e 393 (Ha. 0.57.00) della superficie complessiva di Ha. 9.39.90 ed indicato nello schema planimetrico rilasciato il 9 marzo 1971 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno; schema planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6074)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6109)

Vacanza della cattedra di meccanica quantistica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di meccanica quantistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6110)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 13 maggio 1967 da Amelia La Salvia contro l'Automobile club d'Italia per l'annullamento del provvedimento n. 1011 in data 3 novembre 1966, del presidente dell'Automobile club di Italia, con il quale la ricorrente, impiegata dell'ente, è stata dichiarata dimissionaria di ufficio, per non aver raggiunto la nuova destinazione assegnatale, a decorrere dal 1° novembre 1966.

(6027)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1971, il comune di Poli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.521.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6150)

Autorizzazione al comune di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1971, il comune di Rosello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.710.153, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6151)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « La Famiglia », con sede in Bussolengo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 giugno 1971, il dott. Natale Pisa è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « La Famiglia », con sede in Bussolengo (Verona), in sostituzione del dott. Vincenzo Setari, che ha rinunciato allo incarico.

(6024)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del regolamento per il libro genealogico della razza bovina pezzata rossa friulana

Con il decreto ministeriale del 31 maggio 1971 è approvato il regolamento per il libro genealogico della razza bovina pezzata rossa friulana.

(6022)

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica S. Michele al Tagliamento

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 13 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1971 al registro n. 8, foglio n. 218, il comprensorio del consorzio di bonifica S. Michele al Tagliamento viene ampliato da Ha. 11.414.81.76 ad Ha. 16.287.47.50, mediante l'aggregazione dei bacini imbriferi delle roggie Taglio, Vidimana, del Molino ed altre minori, in provincia di Pordenone, della superficie di Ha. 4.872.65.74.

(6023)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Bertiolo

Con decreto 10 maggio 1971, n. 1007, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, della superficie di mq. 193, iscritto nel catasto del comune di Bertiolo al foglio n. 10 e compreso tra le particelle 83-*a*, 1215 e 1216, ricadente nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa friulana.

(6159)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prest. redim. 3,50 % (1934)	509.414 (usufrutto)	Clarini Alfredo furono Luigi e Grûter Alice, domic. a Roma. *Annotazione*: Iscritto con dichiarazione che l'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Clarini Ada fu Giuseppe, ved. Ambrosini e Ambrosini Paola e Virginia fu Luigi, domic. a Roma, giusta domanda di Clarini Alfredo dell'11 ottobre 1938	40.000

(5840) Roma, addì 7 giugno 1971

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 25 giugno 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,42	624,42	624,25	624,42	624,30	622 —	624,38	624,42	624,42	624,30
Dollaro canadese	609,80	609,80	609,50	609,80	609,25	617,25	609,90	609,50	609,80	609,75
Franco svizzero	152,57	152,57	152,52	152,57	152,40	152,05	152,54	152,52	152,57	152,48
Corona danese	83,33	83,33	83,32	83,33	83,40	82,90	83,34	83,32	83,33	83,33
Corona norvegese	87,865	87,865	87,82	87,865	87,80	87,55	87,85	87,82	87,86	87,80
Corona svedese	121,09	121,09	121 —	121,09	121 —	120,40	121,09	121 —	121,09	121 —
Fiorino olandese	175,03	175,06	175 —	175,03	175,25	175,08	175,03	175 —	175,03	175,45
Franco belga	12,5645	12,5645	12,57	12,5645	12,56	12,54	12,5680	12,57	12,56	12,55
Franco francese	113,095	113,095	113,11	113,095	113 —	112,78	113,12	113,11	113,09	113,07
Lira sterlina	1510,65	1510,65	1510,75	1510,65	1509,25	1504,45	1510,50	1510,75	1510,65	1510,30
Marco germanico	178,38	178,38	178,54	178,38	178,30	176,20	178,43	178,54	178,38	178,40
Scellino austriaco	25,024	25,024	25,015	25,024	25 —	24,90	25,0225	25,015	25,02	25,09
Escudo portoghese	21,94	21,94	21,95	21,94	21,90	21,85	21,93	21,95	21,94	21,97
Peseta spagnola	8,977	8,977	8,975	8,977	9 —	8,94	8,98	8,975	8,97	8,97

Media dei titoli del 25 giugno 1971

Titolo	
Rendita 5 % 1935	93,275
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,15
» 5 % (Ricostruzione)	93,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,875
» 5 % (Città di Trieste)	93,95
» 5 % (Beni esteri)	91,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,15
» 5,50 % » » 1968-83	92,65
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1980)	97,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1971

Valuta	
Dollaro USA	624,40
Dollaro canadese	609,85
Franco svizzero	152,555
Corona danese	83,335
Corona norvegese	87,857
Corona svedese	121,09
Fiorino olandese	175,03
Franco belga	12,566
Franco francese	113,107
Lira sterlina	1510,575
Marco germanico	178,405
Scellino austriaco	25,023
Escudo portoghese	21,935
Peseta spagnola	8,978

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno VI, n. 5 dell'11 giugno 1971, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Bando di concorso a otto borse di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del programma speciale « Tecnologie agrarie ».

Bando di concorso per il conferimento di quarantacinque borse di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

Riapertura dei termini.

Bando di concorso per il conferimento di ventuno borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nell'ambito dei programmi di ricerca del comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

Riapertura dei termini.

Comunicato

NATO Senior Fellowships - NATO Visiting Professorships Scheme 1970-1971.

(6167)

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II - Personale, n. 5 in data 11 giugno 1971, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di chimica analitica strumentale, Bari.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di chimica analitica strumentale, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di radioastronomia, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per le malattie cardiovascolari, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la patologia cellulare « P. Rondoni », Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la patologia cellulare « P. Rondoni », Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di neurofisiologia, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerche sull'adattamento dell'ambiente degli animali in produzione zootecnica, Portici (Napoli).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerche sull'adattamento all'ambiente degli animali in produzione zootecnica, Portici (Napoli).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la chimica dei recettori, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio sulla struttura ed attività catalitica dei sistemi di ossidi, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per i trapianti di organi, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio sull'inquinamento atmosferico, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio propagazione ed antenne, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio propagazione ed antenne, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fitovirologia applicata, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fitovirologia applicata, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di biologia del mare, Venezia.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 26 luglio 1971 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(6168)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1970, registro n. 57, foglio n. 61, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Catania;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 30, il quale ha introdotto una nuova disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico degli osservatori astronomici;

Ravvisata la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale 15 dicembre 1969 alle sopravvenute disposizioni di cui al citato art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380 e in considerazione del fatto che non sono stati posti in essere atti di esecuzione del bando predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 15 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1970, registro n. 57, foglio n. 61, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Catania è modificato nel senso indicato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto alla elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 8, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, add 11 maggio 1971
Registro n. 32, foglio n. 32

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

sottoscritt. . (*a*), nat. . a . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) - carriera di concetto, con assegnazione allo osservatorio astrofisico di Catania, concorso indetto con decreto ministeriale 31 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1971, registro n. 32, foglio n. 32, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1971.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) .

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado . . (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stato destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . (*g*);

. . sottoscritt. . dichiara, inoltre, di avere titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè (*h*) .

. . sottoscritt. . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . (provincia di .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*i*): ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. . allega i documenti relativi ai seguenti titoli di merito (*l*): . .

Luogo e data . .

Firma (*m*)

.

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di istruzione secondaria di 2° grado dovrà essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*i*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*l*) Si terrà conto dei soli titoli documentati entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

(*m*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO B

PROGRAMMA

Le prove scritte e la prova orale verteranno sui seguenti argomenti:

Nozioni di algebra e di trigonometria piana e sferica. Principi fondamentali di meccanica, elettrologia, ottica. Nozioni tecniche sugli strumenti astronomici ed ausiliari, sulle loro prestazioni e sul loro funzionamento. Principi di fotometria fotografica e fotoelettrica. Nozioni di astronomia sferica. Coordinate celesti.

La prova pratica consisterà in una osservazione completa, visuale, fotografica o fotoelettrica a scelta del candidato, solare o stellare, sempre a scelta del candidato, eseguita al telescopio con riduzione ed interpretazione tecnica dei dati.

(5664)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario per donne di Pozzuoli

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso il manicomio giudiziario per donne di Pozzuoli;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario per donne di Pozzuoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1971
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 89

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli.

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a . provincia di . in via . cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario per donne di Pozzuoli, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . .
e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

(7) Firma
. . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5670)

Concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso il manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzone e di pena e le cause della eventuale cessazione dello incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso rilasciato da notaio su carta bollata della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè de un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di

prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1971
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 88

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Firenze.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . ; e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

(7) Firma
. . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5671)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.